

Giurista d'impresa non è avvocato: no all'iscrizione all'albo forense e negli elenchi speciali

Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce la diversità tra le due figure professionali (sentenza n. 161/2020).

Pubblicato il 11/03/2021



Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce la diversità tra le due figure professionali, per cui al giurista d'impresa è preclusa l'iscrizione all'albo forense e negli elenchi speciali, riservati agli avvocati degli enti pubblici.

Sommario

- [Le diverse figure nel quadro della legge professionale forense](#)
- [La vicenda](#)
- [Avvocati e giuristi d'impresa: la posizione del C.N.F.](#)
- [Il giurista d'impresa: chi è e di che cosa si occupa](#)
- [Giurista d'impresa e avvocato](#)
- [Gli "avvocati degli enti pubblici"](#)
- [Diverso status, diversa disciplina](#)

[Le diverse figure nel quadro della legge professionale forense](#)

Con la sentenza 26 agosto 2020, n. 161 (testo in calce) il CNF ha ribadito il proprio orientamento sul punto, chiarendo che giurista d'impresa e avvocato sono figure professionali distinte, in quanto è la stessa legge professionale forense ad inquadrarle e disciplinarle diversamente.

Da ciò consegue l'incompatibilità tra le due figure e l'impossibilità, per il giurista d'impresa, di iscriversi agli albi forensi, così come agli elenchi speciali riservati agli avvocati degli enti pubblici.

La vicenda

La questione è tornata alla ribalta a seguito del ricorso presentato dal dirigente dell'ufficio legale di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto l'iscrizione negli elenchi speciali previsti per gli avvocati che operano alle dipendenze di enti pubblici.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha però rifiutato l'iscrizione, osservando che il richiedente svolgeva attività di lavoro subordinato, espressamente incompatibile con la professione forense e con l'iscrizione al relativo albo.

Dello stesso avviso si è mostrato il C.N.F., secondo cui a nulla varrebbe invocare l'iscrizione negli elenchi speciali prevista per gli avvocati alle dipendenze degli enti pubblici: si tratta infatti di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

Avvocati e giuristi d'impresa: la posizione del C.N.F.

Richiamando le previsioni contenute nella legge professionale forense, il C.N.F. ha ribadito la diversità esistente tra avvocato e giurista d'impresa ma anche tra quest'ultimo e gli avvocati che operano alle dipendenze degli enti pubblici.

Una diversità di *status* da cui consegue una necessaria differenza anche in punto di disciplina.

Il giurista d'impresa: chi è e di che cosa si occupa

Il giurista d'impresa è solitamente un laureato in giurisprudenza, spesso con un percorso di specializzazione post laurea inerente il diritto imprenditoriale, che opera come consulente legale interno all'azienda, allo scopo di tutelarne gli interessi giuridici.

Di questa figura si occupa implicitamente l'art. 2, sesto comma della [legge professionale forense](#): fermo restando che consulenza e assistenza legale stragiudiziale, se connesse all'attività giurisdizionale e svolte in maniera continuativa, sistematica e organizzata, sono attività riservate agli avvocati, la norma consente al giurista l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o la stipula di contratti di prestazione d'opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale.

Ciò a condizione che l'attività sia svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale è prestata l'opera.

Giurista d'impresa e avvocato

Niente attività giudiziale, dunque, ma solo assistenza e consulenza legale al di fuori dalle aule di giustizia, svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione d'opera continuativa.

Emerge quindi il tratto maggiormente distintivo tra giurista d'impresa e avvocato, dato che la professione forense è espressamente incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

Proprio in virtù di questa diversa disciplina, ai giuristi d'impresa è consentito svolgere l'attività predetta ma è vietata l'iscrizione all'albo forense, sussistendo la causa di incompatibilità appena citata.

Gli "avvocati degli enti pubblici"

Ulteriore figura professionale è quella degli avvocati che operano alle dipendenze degli enti pubblici.

Si tratta di avvocati a tutti gli effetti, stabilmente inquadrati presso l'ufficio legale interno all'ente, ai quali è affidata in via esclusiva e stabile la trattazione degli affari legali dell'ente in piena indipendenza e autonomia, garantendogli un trattamento economico adeguato alla funzione svolta.

Di queste particolari figure, ibride rispetto all'avvocato tradizionale - cui si ricorda è preclusa l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato - si occupa l'art. 23 della [legge professionale forense](#), prevedendo a loro carico l'obbligo di iscrizione negli elenchi speciali, allegati agli albi.

Diverso status, diversa disciplina

Proprio l'eccezionale possibilità di operare alle dipendenze dell'ente pubblico, in deroga alla richiamata incompatibilità rispetto a rapporti di lavoro subordinato, ha avallato la convinzione, da parte di alcuni, che giurista d'impresa e avvocato iscritto negli elenchi speciali siano figure sostanzialmente assimilabili e che quindi il giurista possa legittimamente iscriversi negli albi forensi.

In realtà la diversità di disciplina prevista dalla legge professionale è motivata appunto dalla sostanziale differenza esistente tra le due figure.

Nelle varie pronunce sul punto il C.N.F. ha infatti chiarito che sono varie e diverse le motivazioni per cui gli enti pubblici possono e vogliono dotarsi di uffici legali interni in cui impiegare avvocati, anche se in veste di dipendenti pubblici iscritti nell'apposito elenco.

L'iscrizione all'elenco speciale è quindi una previsione eccezionale, giustificata appunto dalla particolare attività svolta dagli avvocati che esercitano per conto degli enti pubblici, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

Sarebbe infatti inverosimile, conclude il C.N.F., che la giurisprudenza del Consiglio potesse creare figure professionali diverse rispetto a quelle espressamente previste per legge.

[CNF, SENTENZA N. 161/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Dott. [RICORRENTE], domiciliato in Roma, alla via [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), avverso la decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rigettava la sua istanza di iscrizione nell'elenco speciale;

Il ricorrente, Dott. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vincenzo Di Maggio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con provvedimento del 23.10.2018, il COA di Roma rigettava l'istanza presentata del dottor [RICORRENTE], dipendente della Compagnia di assicurazioni [ALFA] con funzioni di dirigente dell'Ufficio legale, volta a ottenere iscrizione nell'elenco speciale, reiterando, *per relationem*, ogni ragione già esposta in altra precedente decisione del 28.6.2018, a conoscenza del ricorrente.

In particolare, il COA giungeva a tale decisione ravvisando la sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lett. d) della legge professionale (rapporto di lavoro subordinato).

Avverso suddetto provvedimento ricorreva il dott. [RICORRENTE] con atto del 7.11.2018, comunicato a mezzo pec.

Il ricorso è sostanzialmente rivolto a contestare il provvedimento, al fine di ottenerne l'annullamento ed è articolato in due motivi.

Con il primo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per non avere il COA considerato adeguatamente le risultanze delle osservazioni prodotte dall'interessato nel corso del procedimento. Con il secondo motivo, nel merito, il ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, della legge professionale, il quale consentirebbe – nell'interpretazione datane dal ricorrente – non solo l'instaurazione (per l'iscritto) di rapporti di lavoro subordinato “aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata” ma anche l'iscrizione dei soggetti titolari di tali rapporti di lavoro (cd. giuristi di impresa) nell'elenco speciale, ove non iscritti.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

V'è preliminarmente da rilevare che *“la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie”* (Confr. Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 16 marzo 2010, n. 1; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019).

Nella fattispecie che ci occupa il COA Roma ben avrebbe potuto tener ferma la decisione cui era pervenuto in data anteriore, tenendo in non cale le successive argomentazioni del ricorrente che, solo in ipotesi, avrebbero potuto, in via di autotutela, indurre l'Ente a rivedere la decisione e modificarla.

In ogni caso, le ragioni che saranno di qui appresso esplicitate giustificano e ulteriormente, integrano il provvedimento impugnato.

Infatti, va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d'impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.

I “giuristi d'impresa” sono regolati dall'art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l'esercizio dell'attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d'opera continuativa e coordinata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

Lo status di “giurista d'impresa” non consente l'iscrizione all'albo degli avvocati stante l'incompatibilità di cui all'art. 18, lettera d).

La deroga prevista dall'art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all'attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.

Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d'impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall'art. 23 della L.P..

Quindi, un diverso trattamento previsto e voluto dalla legge che non crea alcuna discriminazione perchè diverse sono le figure che la L.247/2012 prevede e regolamenta, diverse le motivazioni che sottendono e consentono agli Enti pubblici (oppure ai soggetti di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico) di dotarsi di strutture burocratiche legali per l'inserimento di Avvocati, ancorchè dipendenti pubblici, iscritti nel previsto elenco e stabilmente dediti alla difesa in giudizio di interessi, non di natura privatistica, ma connessi al particolare *status* dell'Ente rappresentato.

Quanto alla causa di incompatibilità consistente nella titolarità di rapporto di lavoro subordinato (art. 18, lett. d) della legge professionale), si ritiene di non doversi discostare dal granitico e costante orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio che ritiene insuscettibile di applicazione analogica l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, per le ragioni anzi esposte.

Men che meno, infine, potrebbe questo Consiglio, così come adito, creare figure professionali diversamente inquadrabili da quelle previste dalla Legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara il ricorso infondato per i motivi sopra esposti.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 Luglio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 agosto 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria